



Comune di Ruvo di Puglia

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 30/07/2021 e vi rimarra' fino al 15/08/2021.

Li 30/07/2021

L'ADDETTO ALL'ALBO
Cosimo Di Rella

Deliberazione del Consiglio Comunale

n.44/2021 del 23.07.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2021 –

Il 23 luglio 2021 alle ore 14,59 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Alla prima convocazione dell'odierna seduta Straordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Nome e Cognome	Presente/Assente
Chieco Pasquale Roberto	P
Scardigno Michele	P
Basile Salvatore	P
Binetti Damiano	A
Bruni Angela	P
Caldarola Lia	P
Di Terlizzi Raffaella	A
Mazzone Antonio	P
Mazzone Giovanni	A

PRESENTI N. 10

Nome e Cognome	Presente/Assente
Paparella Mario	P
Paparella Antonio	A
Paparella Pietro	A
Picciarelli Gattullo Giuseppina	P
Rutigliani Mariatiziana	A
Saulle Orazio	A
Summo Francesco	P
Turturro Giovanni	P

ASSENTI N. 7

Presiede Michele Scardigno, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Antonella Tampoia.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole	Parere: Favorevole
Data: 28/06/2021	Data: 28/06/2021
Responsabile di Settore	Responsabile del Settore Finanziario
Rosaria De Tommaso	Rosaria De Tommaso

In continuazione di seduta.

Entra Bruni Angela, presenti n. 14.

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento posto al punto n.9 ex n.6 dell'ordine del giorno avente ad oggetto:"APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2021".

Relaziona sull'argomento l'assessore al ramo dott. Rocco Marone, il quale illustra gli emendamenti proposti in sede di Commissione Consiliare sui quali, sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.lgs n.267/2000 (prot.15324 del 22/07/2021) ed il parere dell'Organo di Revisione (verbale n.50 del 23/07/2021).

Illustra inoltre l'emendamento presentato in corso di seduta dal Consigliere Paparella A. a nome dei consiglieri di minoranza di seguito integralmente trascritto:" Art.26 integrazione comma 2 bis - *Al fine di stimolare l'insediamento e l'apertura di nuove attività commerciali, di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, e di attività artigianali (tutte regolarmente iscritte presso la C.C.I.AA. di Bari), nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione del Nucleo Antico/Centro Storico (vedi comma precedente allegato C) è riconosciuta la riduzione del 50% dell'importo della tassa (TARI) dovuta, per i primi due anni di attività. Per quanto attiene le nuove aperture di cui sopra, che avvengono nel corrente anno 2021, il beneficio della riduzione del 50% dell'importo della TARI, sarà riconosciuto negli anni 2022 e 2023. La regolamentazione attuativa del presente comma sarà oggetto di apposita disciplina in sede di approvazione del regolamento per l'anno 2022".*

Su quest'ultimo emendamento vanno acquisiti il parere tecnico del Direttore Dell'Area 2 e del Collegio dei Revisori .

Si procede, quindi, con la votazione sugli emendamenti formulati in commissione come esplicitati nella nota a firma della Direttrice Area 2- dott. Rosaria De Tommaso -.

Emendamento n. 1 : " Modifica Art.25 comma 2 - come di seguito:

*"Ai sensi dell'art. 1 comma 86 della Legge n. 549/1995, è concessa una riduzione pari al 50% della tariffa per le attività commerciali e artigianali aventi la propria sede operativa, **sia principale che secondaria**, in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori di realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.*

I requisiti tassativi per beneficiare della suddetta agevolazione sono i seguenti:-

~~a) avere la sede operativa della propria attività che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada o area preclusa al traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;~~

~~b) subire la presenza del suddetto cantiere per un periodo superiore a 6 mesi, come stabilito dalla norma di legge.~~

L'applicazione dell'agevolazione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i necessari requisiti con apposita istanza da indirizzare al Direttore d'area 2 – Servizio Gestione Entrate Tributarie del Comune di Ruvo di Puglia.

Le suddette richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione verrà riconosciuta sul conguaglio relativo all'annualità di riferimento e, in caso di incapienza, sull'annualità successiva.

L'agevolazione non è concessa alle unità immobiliari che fruiscono di altre agevolazioni.

Per la determinazione del periodo e delle vie interessate si farà riferimento alle ordinanze di limitazione del traffico.”

L'emendamento viene approvato all'unanimità dei n. 14 consiglieri presenti e votanti .

Emendamento n. 2: " Modifica comma 5 dell'art. 27 come di seguito:

“ 5. La tariffa, per le utenze domestiche si riduce del 100%, sia nella quota fissa che nella quota variabile, per le unità immobiliari dichiarati inagibili o inabitabili a causa di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) o da eventi accidentali (incendio, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini del tributo TARI decorre dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.”

L'emendamento viene approvato all'unanimità dei n. 14 consiglieri presenti e votanti .

Emendamento n. 3 : art. 30 – comma 4 : Modifica: 31 marzo (anziché 30 giugno) quale termine entro cui produrre istanza per la riduzione TARI da parte degli utenti, al fine di predisporre meglio le somme a bilancio.

Su tale emendamento il parere tecnico reso dal Direttore Area 2 è il seguente:" Per quanto riguarda l'emendamento di cui all'art. 30 – comma 4 , si precisa che la scadenza del 30 giugno per la presentazione dell'istanza di esenzione era finalizzata alla semplificazione degli adempimenti in capo al cittadino ovvero, ad uniformare al 30 giugno la scadenza della presentazione di tutte le dichiarazioni TARI (istanza di esenzione, dichiarazioni di cui all'art.34) ;conforme il parere espresso dal Collegio dei Revisori (Verbale n.50 del 23/07/2021).

Dato atto che al momento della votazione i consiglieri presenti e votanti sono n. 14, con n.10 voti contrari e n.4 favorevoli (Saulle, Paparella A., Paparella P., Rutigliani M.) l'emendamento non viene approvato.

A seguire, acquisito il parere di regolarità tecnica non favorevole reso dalla Direttrice Area 2 - Dott.ssa R. De Tommaso, presente alla seduta, di seguito riportato :"*Considerato che l'emenadamento è stato presentato in sede di riunione del consiglio Comunale, la scrivente non ha elementi per poter verificare l'imappto che tale nuova norma regolamentare potrebbe avere sul bilancio. Pertanto il parere è NON FAVOREVOLE"* ,nonchè il parere dell'Organo di revisione non favorevole come da verbale n. 52 del 23/07/2021 acquisito in corso di seduta a mezzo pec., l'emendamento viene posto in votazione.

Udita la dichiarazione del Consigliere Paparella A. del seguente tenore:"*Pur prendendo atto del parere negativo espresso dalla Responsabile dell'Area Risorse economiche e bilancio, la Dottoressa De Tommaso e il parere anche altrettanto non favorevole da parte dei Revisori dei Conti, la motivazione per l'accoglimento e quindi un voto favorevole che così come d'accordo il Consiglio Comunale all'unanimità prenderà per questo emendamento è essenzialmente di carattere politico.*

Riteniamo che in un momento così particolare e proprio per sostenere e dare un'ulteriore forza a quelle che possono essere le potenziali capacità imprenditoriali e quindi iniziative economiche che si possono avere sul nostro territorio, sulla nostra Ruvo di Puglia, abbiamo ritenuto di prevedere una riduzione della Tari relativamente alle nuove aperture a partire dal 2022 quindi per i primi due anni di attività per tutte quelle attività che dovessero aprirsi ex novo sull'intero territorio comunale eccezion fatta per il centro storico, per il nucleo antico nella cui zona così com'è delimitata dalla cartina allegata al Regolamento già esistente è prevista un'esenzione totale per le nuove aperture o per dislocazioni nell'ambito del centro storico di attività già esistenti nel territorio ruvese per i primi tre anni di attività quindi è una motivazione di carattere politico.

Noi abbiamo proposto questo emendamento. Accogliamo favorevolmente e quindi ringraziamo anche la stessa maggioranza per aver condiviso con noi questa proposta e mi scuso perché l'ho presentata in sede

di Consiglio e non in sede di Commissione ma i tempi a volte sono così stringenti che non ci permettono di esprimere e abbiamo fatto una cosa ma credo che questo di stasera sia un risultato ulteriore in favore della città e in favore di tutti i soggetti economici che vorranno dare un contributo. Noi ci auguriamo di mettere in difficoltà il Dirigente a trovare le risorse perché significherà che ci saranno numerose aperture che rivendicheranno il diritto ad usufruire di questa riduzione del 50 per cento".

Dato atto che al momento della votazione i Consiglieri presenti e votanti sono n. 13 (assenti Binetti, Gattullo Picciarelli, Summo, Mazzone G.) ad unanimità di voti favorevoli resi dai n.13 consiglieri per alzata di mano nelle modalità di legge, l'emendamento viene approvato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 16/07/2020;

Richiamato il D.Lgs. n° 116 del 3 settembre 2020, che ha modificato ed integrato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852;

Considerato che tale riforma impatta sull'applicazione della TARI e pertanto è necessario apportare delle modifiche al vigente Regolamento comunale TARI per adeguarlo alla nuova disciplina introdotta dal citato D.Lgs. 116/2020, in particolare eliminando il riferimento ai rifiuti assimilati disciplinando il regime di applicazione;

Considerato inoltre che dovendo modificare il regolamento TARI si è ritenuto opportuno integrare e modificare ulteriori articoli del predetto Regolamento al fine:

- di adeguarli a tutte le modifiche di legge intervenute successivamente all'adozione del vigente Regolamento;

- di esplicitare in maniera più ampia il loro contenuto allo scopo di renderli più accessibili e chiari ai cittadini;

Ritenuto opportuno, per ragioni di chiarezza, di non limitarsi ad approvare i soli articoli modificati del vigente Regolamento, ma di procedere all'approvazione di un nuovo Regolamento;

Esaminato lo schema del nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerati

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale "... *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...*";

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#)*".;

- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)*".

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare ;

Acquisiti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, nonché il parere favorevole di regolarità contabile;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Visti:

- il D.lgs n. 267/2000;

- lo Statuto Comunale;

Dato atto che al momento della votazione i Consiglieri presenti e votanti in aula sono n. 13 (assenti Binetti, Summo, Mazzone G., Gattullo Picciarelli) ad unanimità di voti favorevoli rei per alzata di mano nelle modalità di legge

DELIBERA

1. **Di approvare** il nuovo Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 46 articoli e che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, così come emendato.
2. **Di prendere atto che** il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua approvazione entro i termini di legge.
3. **Di inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
4. **Di pubblicare** il presente Regolamento
 1. sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata,
 2. all'Albo Pretorio online del Comune per 30 giorni consecutivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre, ad unanimità di voti favorevoli resi dai n.13 consiglieri presenti e votanti

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Michele Scardigno

F.to Antonella Tampoia

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 23/07/2021 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

RUVO DI PUGLIA, lì 23/07/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Antonella Tampoia
